



Regione Lombardia

DECRETO N. 16008

Del 11/11/2025

Identificativo Atto n. 6459

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA. INTERVENTO SRA30 "BENESSERE ANIMALE". APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO - ANNO 2026

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

LA DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 70;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;
- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

RICHIAMATI



Regione Lombardia

- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP) approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C (2025) 3805 final del 18 giugno 2025;
- la D.G.R. n. XI/7370 del 21 novembre 2022 avente ad oggetto "Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)", come da ultimo modificata dalla DGR n. 5293 del 10 novembre 2025;

VISTI ALTRESI':

- la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 *"Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"* in particolare l'art. 52 commi 5, 6, e 7 sulla base dei quali i dati dei beneficiari di aiuti di stato e dei loro contributi debbano essere conferiti nei registri nazionali a cura dei dirigenti responsabili;
- il Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 *"Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune."*, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 188;
- il Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 *"Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni"* e in particolare l'art. 6 *"Aiuti nei settori agricoltura e pesca"* e l'art. 9 *"Registrazione degli aiuti individuali"*;
- il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087 *"Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti"* e ss.mm.ii.;
- il Decreto Ministeriale 9 marzo 2023, n. 147385 *"Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale"*, come da ultimo modificato dal Decreto Ministeriale n. 289235 del 28 giugno 2024;



Regione Lombardia

- il Decreto Ministeriale 28 giugno 2023 n. 337220 "Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune", come da ultimo modificato dal Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2024;
- il Decreto Ministeriale 26 febbraio 2024, n. 93348 "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027";

CONSIDERATO altresì che in data 10 ottobre 2025 è stata notificata alla Commissione Europea, da parte del Masaf, il quinto emendamento (E5) al PSP 2023-2027 con il quale si propone tra l'altro l'attivazione per la Regione Lombardia dell'intervento SRA30 "Benessere animale";

CONSIDERATO inoltre che l'intervento SRA30 viene attivato da Regione Lombardia così come riportato nell'ultima modifica del CSR Lombardia 2023-2027, approvata con DGR n. 5293 del 10 novembre 2025;

RITENUTO pertanto, di approvare, nelle more dell'approvazione del quinto emendamento (E5) al PSP da parte della Commissione europea, il bando per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento relative all'intervento SRA30 "Benessere animale" del CSR Lombardia 2023-2027 per l'anno 2026, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria complessiva per l'anno 2026 relativa all'intervento SRA30 "Benessere animale" è pari a 5.000.000 €, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

DATO ATTO che i contributi di cui al presente bando qualora siano destinati agli enti pubblici sono assegnati nel rispetto del:

- Reg. (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di



Regione Lombardia

«impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione);

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” e del Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”;

DATO ATTO altresì che i soggetti che riceveranno un contributo ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831 dovranno presentare una dichiarazione sottoscritta, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che informi sulla loro posizione per quanto attiene alla nozione di impresa unica come definita all’art. 2.2 lett. c) e d) del regolamento (UE) n. 2023/2831;

VALUTATO di individuare quale responsabile degli adempimenti di cui all’art. 52 della Legge 234/2012 e al DM 115/2017 in materia di Aiuti di Stato, il dirigente della UO Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio, per l’intervento SRA30;

VISTA la comunicazione del 17 ottobre 2025 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G alla DGR n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli relativi al bando a valere sull’annualità 2026 di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, dell’:

- Autorità di Gestione Regionale Sviluppo Rurale 2023-2027 comunicato via e-mail in data 10 novembre 2025, agli atti;
- Organismo Pagatore Regionale comunicato via e-mail in data 06 novembre 2025, agli atti;
- Autorità Ambientale comunicato via e-mail in data 14 ottobre 2025, agli atti;

VISTO il D.d.U.O. n. 14314 del 14/10/2025 avente ad oggetto “Piano Strategico Della Pac Italia 2023-2027 - Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Individuazione dei responsabili degli interventi – aggiornamento” che individua, quale responsabile di intervento SRA 30 “Benessere Animale”, la Dirigente della UO Sviluppo, innovazione e promozione delle produzioni e del territorio;

VISTA la l.r. n. 20 del 07/07/2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l’art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;



Regione Lombardia

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare, nelle more dell'approvazione del quinto emendamento (E5) al PSP Italia 2023-2027 da parte della Commissione europea, il bando per l'anno 2026 per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento relative all'intervento SRA30 "Benessere animale" del CSR Lombardia 2023 - 2027, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. che i contributi destinati agli enti pubblici di cui al presente atto sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione), nonché della legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e del Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni";

3. di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva per le domande presentate nell'anno 2026 per l'Intervento SRA30 "Benessere animale" è pari a 5.000.000 €, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

4. di dare atto che in qualità di responsabile dell'intervento provvederà agli adempimenti di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e al D.M. 115/2017 in materia di aiuti di Stato;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi e Servizi www.bandiregione.lombardia.it e sul portale www.psr.regione.lombardia.it.



Regione Lombardia

La Dirigente
LUCIA SILVESTRI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Allegato 1

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE PER LA PAC 2023-2027 (PSP)
REG. (UE) 2021/2115**

**COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA
PAC 2023-2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA**

**BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO DEGLI IMPEGNI IN
MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE (SRA) - ANNO 2026**

INTERVENTO SRA30 – BENESSERE ANIMALE

Sommario

1. FINALITÀ E OBIETTIVI	3
2. SOGGETTI BENEFICIARI	5
3. DOTAZIONE FINANZIARIA	6
4. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE	6
5. COSA VIENE FINANZIATO	6
6. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DEGLI IMPEGNI	7
7. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	13
7.1 Presentazione delle domande	13
8. ISTRUTTORIA	19
8.1 Verifiche di ammissibilità	19
8.2 Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria	20
8.3 Assegnazione CUP – Codice Unico di Progetto	20
8.4 Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS)	20
9 MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	21
10 CLAUSOLA DI ELUSIONE	21
11 DISPOSIZIONI FINALI	22
11.1 MONITORAGGIO DEI RISULTATI	22
11.2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	22
11.3 TRATTAMENTO DATI PERSONALI	22
12 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI	22
12 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI	24
13 SANZIONI	24
14 RIEPILOGO TEMPISTICHE (CRONOPROGRAMMA)	24
15 RIFERIMENTI NORMATIVI	25
ALLEGATI	27

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

L'articolo 70 del Reg. (UE) 2021/2115 promuove impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) del medesimo regolamento.

L'intervento SRA30 "Benessere animale", oggetto del presente bando, prevede un sostegno a favore degli allevatori che si impegnano volontariamente a migliorare le condizioni di allevamento delle specie oggetto d'intervento, oltre gli standard delle norme obbligatorie vigenti.

L'intervento SRA30 "Benessere animale" risponde alle esigenze e agli obiettivi specifici del PSP 2023-2027 come indicato nella tabella seguente:

ESIGENZE NAZIONALI	OBIETTIVO SPECIFICO
E3.9: Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali	OS 9¹
E3.12: Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico	OS 9
E3.13: Rafforzare la produzione di cibi sani e nutrienti	OS 9

Il rispetto del benessere degli animali in quanto "esseri senzienti" è uno dei principi dell'Unione europea; esso è strettamente connesso alla sanità animale in quanto una migliore sanità animale favorisce un maggior benessere degli animali, e viceversa (considerando 7 del Reg. (UE) 2016/429).

Attraverso pratiche allevatoriali più sostenibili e più aderenti alle esigenze naturali delle specie allevate (minori fonti di stress e di sofferenza fisica, alimentazione idonea, condizioni di stabulazione adeguate alle esigenze specifiche) nonché più attente alla biosicurezza (emissioni, gestione deiezioni e reflui, ecc.) è possibile migliorare il benessere e contribuire indirettamente, ma in maniera rilevante, alla riduzione dell'antimicrobico resistenza e dell'inquinamento ambientale.

L'intervento SRA30 è attivato attraverso l'**Azione B – Classyfarm**.

La procedura di valutazione del benessere animale che sta alla base del sistema Classyfarm, tiene conto sia dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente in materia sia delle indicazioni derivanti dalle pubblicazioni scientifiche dei più importanti gruppi di ricerca ed enti Europei, tra cui l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).

Il sistema si avvale dell'utilizzo di specifiche checklist per i vari indirizzi produttivi zootecnici, applicabili in regime di autocontrollo e di controllo ufficiale, consentendo di categorizzare il livello di rischio relativo a benessere animale e biosicurezza degli allevamenti.

Le check list riportate in tabella sono scaricabili al seguente link: <https://www.classyfarm.it/index.php/vet-aziendale-it>

BOVINI
BOVINA_LATTE_FISSA – BENESSERE
BOVINA_LATTE_LIBERA – BENESSERE
LINEA_VACCA_VITELLO – BENESSERE
VITELLO_CARNE_BIANCA – BENESSERE
BOVINO_CARNE- BENESSERE

SUINI
SUINI_RIPRODUTTORI – BENESSERE

¹ OS 9 = Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti, prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari, nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici.

SUINI SVEZZAMENTO_INGRASSO – BENESSERE
SUINO DA INGRASSO ALLEVATO ALL’APERTO - BENESSERE

Classyfarm è a disposizione dei professionisti abilitati dalla normativa vigente per monitorare, analizzare e indirizzare gli interventi in allevamento per conformarsi e recepire a pieno l’impostazione della normativa europea in materia di Animal Health Law e di Official controls.

Tutti i dati resi disponibili sono convertiti, attraverso coefficienti scientificamente validati, in un *indicatore numerico che misura il livello benessere e biosicurezza* e quindi di rischio dell’allevamento stesso.

Il sistema Classyfarm comprende le seguenti quattro macroaree di valutazione:

- Area A: Management aziendale e personale;
- Area B: Strutture ed attrezzature;
- Area C: Animal Based Measures;
- Grandi Rischi/sistemi d’allarme.

Gli ambiti sottoposti a valutazione con specifiche checklist di Classyfarm riguardano la Biosicurezza ed il Benessere Animale, quest’ultimo ambito è suddiviso nelle seguenti aree:

AREA DI VALUTAZIONE BENESSERE ANIMALE CLASSYFARM	DESCRIZIONE AMBITI
Area A: Management aziendale e personale	<p>A.1 consistenza numerica e preparazione tecnica del personale addetto agli animali, numero di ispezioni giornaliere, movimentazione degli animali e gestione dei gruppi per sesso, età, stadio produttivo e riproduttivo;</p> <p>A.2 qualità degli alimenti, formulazione della razione e gestione della somministrazione degli alimenti e dell’acqua agli animali, ivi compreso la colostratura;</p> <p>A.3 igiene e pulizia degli impianti, degli spazi e delle strutture di allevamento, gestione della lettiera e delle operazioni di mungitura, gestione e prevenzione delle patologie podali;</p>
Area B: Strutture ed attrezzature	<p>B.1 ampiezza e disponibilità degli spazi di stabulazione e loro tipologia in riferimento a ciascuna esigenza e stadio fisiologico degli animali per assicurare libertà di movimento;</p> <p>B.2 caratteristiche degli spazi di allevamento all’aperto in termini di adeguatezza e disponibilità di strutture atte a garantire riparo dagli agenti atmosferici e acqua a sufficienza per gli animali;</p> <p>B.3 caratteristiche strutturali dei ricoveri (materiali di costruzione, materiale per le lettiere, ecc.);</p> <p>B.4 dimensioni e funzionamento degli impianti disponibili nelle strutture di stabulazione, ivi compreso l’area di mungitura, nonché dimensioni ed attrezzature del locale infermeria;</p> <p>B.5 condizioni microclimatiche delle strutture di stabulazione;</p> <p>B.6 qualità dell’ambiente di stabulazione (circolazione aria, gas nocivi, luminosità, polverosità);</p>

Area C: Animal Based Measures	<p>C.1 condizioni generali dell'animale in relazione al suo equilibrio psico-fisico, allo stato di nutrizione, alla presenza di lesioni e delle principali patologie produttive e riproduttive;</p> <p>C.2 pratiche di mutilazione degli animali al fine di abolirle o almeno ridurne l'uso il più possibile;</p> <p>C.3 incidenza di mortalità e morbilità.</p>
--------------------------------------	---

Le aree A, B, e C di valutazione del sistema Classyfarm corrispondono alle aree d'intervento di cui all'art. 46 del Reg. (UE) 2022/126 lettere a); b); c), d), f) come indicato nella seguente tabella:

Aree d'intervento di cui all'art. 46 del Reg. (UE) 2022/126		Ambiti di valutazione del sistema Classyfarm
Let. a)	Acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento degli animali	Area A - Management aziendale e personale
Let. b)	Condizioni di stabulazione che migliorino il comfort degli animali e la loro libertà di movimento, quali maggiori tolleranze di spazio, pavimentazioni, luce naturale, controllo microclimatico, nonché condizioni di stabulazione quali l'allattamento libero o la stabulazione di gruppo, a seconda delle esigenze naturali degli animali	Area B - Strutture ed attrezzature
Let. c)	Condizioni che consentono l'espressione di un comportamento naturale, come l'arricchimento dell'ambiente di vita o lo svezzamento tardivo	Area A - Management aziendale e personale Area B - Strutture ed attrezzature
Let. d)	Accesso all'aperto e pascolo	Area B – Strutture ed attrezzature
Let. f)	Pratiche volte a evitare la mutilazione o la castrazione degli animali. In casi specifici in cui la mutilazione o la castrazione degli animali siano ritenute necessarie, è previsto l'impiego di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori o il ricorso all'immunocastrazione.	Area C - Animal based measures

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di contributo:

- Agricoltori singoli o associati;
- Enti e altri soggetti di diritto pubblico titolari di allevamenti.

Il beneficiario è unicamente il detentore di allevamenti bovini e suini. In caso di soccida, il beneficiario è il soccidario.

Gli allevamenti di bovini e/o suini ammissibili a premio sono unicamente quelli ubicati sul territorio regionale. Il beneficiario deve possedere un codice allevamento lombardo attivo in Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN)² antecedente alla data del 1° gennaio 2026.

Per i beneficiari pubblici il contributo è concesso ai sensi del regime "de minimis" non agricolo di cui al Reg. (UE) 2023/2831, della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE del 15/12/2023).

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta antecedentemente alla data del 1/1/2026, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM MASAF del 23 dicembre 2022.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

L'intervento SRA30 è attivato per la prima volta nel 2026 e ha una dotazione finanziaria di 5.000.000 €.

La dotazione finanziaria, a valere sul bilancio dell'OPR, risulta per il:

- € 40,70% a carico del FEASR;
- € 41,51% a carico delle risorse nazionali;
- € 17,79% a carico delle risorse regionali.

È facoltà del responsabile di intervento, previo parere favorevole dell'Autorità di Gestione Regionale Sviluppo Rurale 2023-2027, aumentare la dotazione del presente intervento SRA, in funzione dell'entità delle domande pervenute e nei limiti della disponibilità finanziaria per il periodo di programmazione 2023-2027. In tal caso potrebbe non rendersi necessaria l'applicazione dei principi di selezione.

4. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

L'intervento SRA30 "Benessere animale" prevede un sostegno annuale per UBA (Unità di Bestiame Adulto) per compensare l'allevatore dei minori ricavi e/o maggiori costi derivanti dall'adesione agli impegni previsti dal presente bando.

5. COSA VIENE FINANZIATO

L'intervento SRA30 finanzia impegni volontari relativi al benessere animale contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo specifico OS 9 del PSP 2023-2027.

I premi degli interventi SRA, ai sensi dell'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115, sono riferiti a impegni che:

- a) vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme minime per le buone condizioni agronomiche e ambientali della condizionalità rafforzata
- b) vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali
- c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione
- d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (Eco schemi).

I beneficiari dell'intervento SRA30 sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- **Condizionalità rafforzata** riguardante gli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali
- **Condizionalità sociale** inerente alle condizioni di lavoro e agli obblighi del datore di lavoro
- **Requisiti minimi** relativi al **benessere animale**

² Banca Dati Nazionale (BDN): base dati informatizzata nazionale prevista dall'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento UE 429/2016 già istituita con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise "G. Caporale", accessibile tramite le applicazioni web del portale internet dei sistemi informativi veterinari www.vetinfo.it.

- **Mantenimento della superficie agricola** in uno stato **idoneo al pascolo o alla coltivazione**

Il dettaglio degli obblighi elencati sopra è specificato nell'Allegato A di questo bando.

Il periodo di impegno per l'intervento è pari a 1 anno e la durata della singola annualità è riferita all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

L'assenza/perdita delle condizioni di ammissibilità genera sempre la decadenza totale della domanda.

Il rispetto degli obblighi sopracitati è condizione per percepire interamente il premio.

In caso di mancato rispetto degli **impegni previsti dall'intervento SRA30**, nonché degli **obblighi** di cui all'Allegato A, è prevista l'applicazione di riduzioni, fino all'esclusione del premio, come definito nell'Allegato B.

Cessione azienda (cambio beneficiario)

Per l'intervento SRA30 NON è possibile attivare la procedura di cambio beneficiario nel corso del periodo di impegno. Se, durante il periodo d' impegno, il richiedente intende cedere la sua azienda/impegni a un altro soggetto, la domanda SRA30 del richiedente decade.

Clausola di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) 2021/2115 per gli interventi SRA è prevista una clausola di revisione al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti o obblighi di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo, al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per gli interventi SRA che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

6. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DEGLI IMPEGNI

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Oltre alle condizioni di ammissibilità già descritte nel paragrafo 2 "SOGGETTI BENEFICIARI" di seguito si riportano ulteriori condizioni di ammissibilità:

- Le specie ammesse al sostegno sono:
 - Bovini
 - Suini da ingrasso
 - Suini da riproduzione

La domanda deve essere riferita agli allevamenti ubicati **esclusivamente sul territorio regionale** come risultanti dalla BDN e devono essere **detenuti dal richiedente per l'intero periodo di impegno** (1° gennaio - 31 dicembre 2026).

- Il numero minimo di UBA per aderire all'intervento è pari a:
 - 10 UBA per i bovini
 - 50 UBA per i suini ingrasso
 - 10 UBA per i suini da riproduzione

Il richiedente è tenuto a rispettare gli impegni per tutte le UBA che fanno capo all'allevamento oggetto d'intervento.

NB – Se in uno stesso codice allevamento BDN sono presenti specie animali diverse (es. bovini e suini), il richiedente può scegliere di aderire all'intervento SRA30 anche solo con una singola specie, fermo restando che tutti i capi della specie selezionata sono sotto impegno per l'intervento SRA30. Viceversa, se in uno stesso

codice allevamento BDN sono presenti per la stessa specie più orientamenti produttivi, il richiedente è tenuto ad aderire all'intervento SRA30 con tutti i capi afferenti presenti in allevamento indipendentemente dall'orientamento produttivo.

Il numero delle UBA afferenti al/ai singolo/i codice/i allevamento richiesto/i a premio, suddivise per singola specie e orientamento produttivo, è riferito alla **consistenza media annuale relativa all'anno di domanda** (1° gennaio - 31 dicembre 2026), dichiarata dal richiedente sul fascicolo aziendale Sis.Co. e in domanda.

NB - Le schede Classyfarm dovranno essere coerenti con l'orientamento produttivo aziendale indicato in BDN.

La conversione dei capi in UBA è effettuata da Sis.Co. sulla base dei seguenti coefficienti:

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini	0,3

Per il calcolo del premio definitivo si procederà alla verifica delle UBA dichiarate in domanda per il/i singolo/i codice/i allevamento richiesto/i a premio, confrontandole con la consistenza media restituita da BDN per l'annualità 2026, ovvero riferita al periodo 01/01/2026 – 31/12/2026, per i medesimi codici allevamento.

- Adesione da parte dell'allevatore al sistema Classyfarm e presenza di checklist di autocontrollo relative al benessere animale, redatte da professionisti abilitati dalla normativa vigente, aventi un **punteggio minimo di sintesi pari ad almeno 60 (baseline) e nessuno dei quesiti o item cogenti relativi alla normativa di riferimento³ con valutazione insufficiente.**

NB - La valutazione Classyfarm produce un dato numerico di sintesi (punteggio complessivo) generato da un apposito algoritmo che elabora i singoli punteggi attribuiti per ogni area di valutazione in una scala da 1 a 100.

Il punteggio complessivo di valutazione dell'allevamento è quello calcolato dall'applicativo per la Sezione del Benessere Animale (Area A, B, C), ad esclusione della Biosicurezza (Grandi rischi/sistemi d'allarme).

L'area di valutazione "Grandi rischi/sistemi d'allarme" viene però considerata nella verifica del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa di riferimento pur non entrando nel computo del livello di miglioramento rispetto alla baseline.

Note sulla determinazione del punteggio in applicazione del sistema Classyfarm

I quesiti o "item" presenti all'interno della checklist prevedono 2 o 3 opzioni di risposta, rispettivamente:

- **Insufficiente:** condizione che può impedire a uno o più animali presenti di soddisfare le proprie esigenze biologiche e di godere delle 5 libertà alla base del benessere animale;
- **Accettabile:** condizione che garantisce il soddisfacimento delle 5 libertà e delle esigenze psicofisiche per tutti i capi presenti;
- **Ottimale:** condizione positiva che garantisce ai capi di godere di condizioni migliori rispetto ai minimi previsti dalla normativa vigente.

A questi giudizi corrispondono 3 livelli di rischio:

- **Livello 1:** rischio alto, condizione insufficiente/negativa/di pericolo o stress; indica la possibilità che

³ I quesiti o item cogenti sono identificati nelle check list dal vigente riferimento normativo.

Esempio: BOVINA_LATTE_FISSA - Area Biosicurezza -Elemento di verifica n.1 - Procedure d'allevamento - Lotta a roditori ed insetti - Reg. CE 852/2004 All. I parte A cap. II punto 4 f)

- una parte degli animali stia vivendo o possa incombere in una situazione negativa “distress”;
- Livello 2: rischio controllato o condizione accettabile, normale e compatibile con la possibilità che tutti gli animali della mandria possano soddisfare le proprie 5 libertà e non subire condizioni di stress;
- Livello 3: rischio basso o condizione ottimale, positiva e di beneficio, dovuta non solo al pieno adattamento dell’animale al suo ambiente e al rispetto delle 5 libertà, ma anche alla possibilità di poter vivere esperienze positive, appaganti e soddisfacenti in grado di produrre “eustress”.

Il numero e la tipologia degli elementi di verifica variano da specie a specie, ma, in ogni caso, è possibile distinguere gli elementi di verifica legislativi, da quelli che hanno scopo migliorativo.

In caso di compresenza per una stessa specie, nello stesso codice allevamento, di più orientamenti produttivi e/o tipologie di stabulazione, il veterinario incaricato dovrà compilare tutte le check list Classyfarm pertinenti all’orientamento produttivo/tipologie di stabulazione rilevati in azienda.

Eccezione: non è richiesta la compilazione di check list aggiuntive qualora il numero di capi, riferiti all’orientamento produttivo/tipologia di stabulazione diversi da quelli principali, sia inferiore o uguale a 10.⁴

Inoltre, ai fini dell’ammissibilità della domanda, le suddette check-list di autocontrollo:

- a) devono essere compilate dal veterinario incaricato entro il **31 marzo 2026**
- b) devono essere inserite sul sistema Classyfarm (upload) entro il **31 marzo 2026** presentando un punteggio minimo di 60 calcolato da Classyfarm complessivamente per la Sezione del Benessere Animale
- c) non devono presentare quesiti o item cogenti relativi alla normativa vigente con valutazione insufficiente. I quesiti o item cogenti riguardano le 4 macroaree di Classyfarm.

NB- Possono essere ritenute valide, ai fini dell’ammissibilità della domanda di sostegno, le check list di autocontrollo compilate a partire dal 15 luglio 2025, a condizione che risultino in linea con quelle scaricabili al seguente link: <https://www.classyfarm.it/index.php/vet-aziendale-it> e vigenti nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente bando e il 31 dicembre 2026.

In caso di presenza di item cogenti relativi alla normativa vigente con valutazione insufficiente, la non conformità deve essere risolta entro il 1° gennaio 2026 con l’emissione di una nuova check list di autocontrollo, pena la non ammissibilità della domanda SRA30.

IMPEGNI

Durante il periodo di impegno, assicurare il raggiungimento e/o il mantenimento del punteggio Classyfarm a seconda della fascia di ingresso secondo la tabella di seguito riportata:

FASCE DI PUNTEGGIO DI INGRESSO CLASSYFARM	AUMENTO MINIMO DEL PUNTEGGIO DI INGRESSO CLASSYFARM DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO (1 ANNO)	CONFORMITÀ LEGISLATIVE
Da 60 a 70	5	Nessuno dei quesiti relativi alle conformità legislative con valutazione insufficiente

⁴ Esempio 1: azienda orientamento bovini da latte = in uno stesso codice allevamento coesistono 50 capi costituiti da 31 bovine da latte a stabulazione libera e 19 bovini da carne -> compilazione di n. 2 check list: CL “Bovini da latte libera” + CL “Bovini da carne”

Esempio 2: azienda orientamento bovini da latte = in uno stesso codice allevamento coesistono 50 capi costituiti da 48 bovine da latte a stabulazione libera e 2 bovini da latte a stabulazione fissa -> compilazione di n. 1 check list: CL “Bovini da latte libera”

Esempio 3: azienda orientamento bovini da latte = in uno stesso codice allevamento coesistono 50 capi costituiti da 2 bovine da latte a stabulazione libera e 48 bovini da carne -> compilazione di n. 1 check list: CL “Bovini da carne”

Da 71 a 80	3	Nessuno dei quesiti relativi alle conformità legislative con valutazione insufficiente
Maggiore di 80	Mantenimento del punteggio di accesso o suo miglioramento	Nessuno dei quesiti relativi alle conformità legislative con valutazione insufficiente

La verifica del punteggio di ingresso si basa sul valore derivante dall'ultimo caricamento (upload) della/e check list di autocontrollo, redatta/e dal veterinario incaricato, sul sistema Classyfarm entro il **31 marzo 2026**.

NB - Il mancato caricamento delle check list di autocontrollo in Classyfarm con le tempistiche sopra indicate comporta la non ammissibilità della domanda SRA30.

Per la verifica degli impegni (aumento/mantenimento del punteggio di ingresso Classyfarm e assenza di quesiti o item cogenti relativi alle conformità legislative con valutazione insufficiente) è necessario produrre **nuove check list di autocontrollo**, redatte dal veterinario incaricato, e **caricate** sul sistema **Classyfarm** (upload) nel periodo compreso dal **1° ottobre 2026 al 31 dicembre 2026**, pena la **decadenza della domanda SRA30**.

NB - La conformità legislativa è inoltre verificata recependo gli esiti dei controlli ufficiali svolti dalla competente Autorità sanitaria regionale.

Le check-list di autocontrollo presentate nel periodo compreso dal 1° ottobre 2026 al 31 dicembre 2026, a dimostrazione del rispetto degli impegni previsti dall'intervento SRA30:

- non devono presentare quesiti o item cogenti relativi alla normativa vigente con valutazione insufficiente. I quesiti o item cogenti riguardano le 4 macroaree di Classyfarm.
- devono riportare le variazioni di punteggio ascrivibili ai miglioramenti, o mantenimenti se del caso, così come previsto dalla tabella sopra riportata. I punteggi vengono calcolati da Classyfarm complessivamente per la Sezione del Benessere Animale

Il mancato rispetto dei sopracitati punti a) e b) comporta il mancato pagamento del premio.

In caso di mancato rispetto degli impegni:

- ✓ se le UBA richieste a premio si riferiscono ad un unico codice allevamento BDN con una sola specie ma con stabulazione e/o orientamento produttivo differenti, oppure con più specie, l'esito dell'istruttoria della domanda SRA30 può essere:

CASO	CUAA	Mantenimento/miglioramento punteggio di ingresso e item cogenti	Esito istruttoria DOMANDA
A	codice 1	Check list finale n. 1 = OK	Negativo
		Check list finale n. 2 = KO	
B	codice 1	Check list finale n. 1 = OK	Positivo
		Check list finale n. 2 = OK	

- ✓ se le UBA richieste a premio si riferiscono a più codici allevamento BDN, l'esito dell'istruttoria della domanda SRA30 può essere:

CASO	CUAA	Mantenimento/miglioramento punteggio di ingresso e item cogenti	Esito istruttoria DOMANDA
A	codice allevamento 1	Check list finale n. 1 = OK	Parzialmente positivo Pagamento riconosciuto per codice allevamento 1

	codice allevamento 2	Check list finale n. 2 = KO	
B	codice allevamento 1	Check list finale n. 1 = OK	Positivo
	codice allevamento 2	Check list finale n. 2 = OK	
C	codice allevamento 1	Check list finale n. 1 = KO	Negativo
	codice allevamento 2	Check list finale n. 2 = OK Check list finale n. 3 = KO	

In caso di apertura di bandi negli anni successivi al 2026, per il beneficiario che ha presentato una domanda per l'intervento SRA30 nel 2026 (durata impegno = 1 anno), sarà possibile ripresentare una nuova domanda di sostegno/pagamento purché il punteggio di ingresso della nuova domanda risulti almeno uguale al punteggio finale che ha permesso il pagamento della domanda relativa all'anno 2026.

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per UBA pari a:

Specie	Premio (€/UBA)
Bovini	35
Suini da ingrasso	15
Suini da riproduzione	20

Le UBA sono calcolate secondo la tabella di conversione riportata al precedente paragrafo "CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ".

L'ammontare massimo del premio erogabile per beneficiario è pari a 20.000 €.

CUMULABILITÀ E DEMARCAZIONE TRA INTERVENTI SRA/ECOSCHEMI

L'intervento SRA30 per le stesse UBA è cumulabile esclusivamente con:

- l'intervento SRA14 - "Allevatori custodi dell'agrobiodiversità" oppure
- l'ECOSCHEMA 1 Livello 1 - "Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale".

Pertanto, gli allevamenti di bovini e suini che aderiscono all'intervento SRA30 non possono beneficiare del premio ECOSCHEMA 1 livello 2 "Adesione al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale - SQNBA". Viceversa, è possibile aderire all'intervento SRA30 e all'ECOSCHEMA 1 livello 2 purché le UBA appartengano a specie diverse⁵ oppure alla stessa specie ma con codice allevamento diverso⁶.

PRINCIPI DI SELEZIONE

Se la dotazione finanziaria disponibile non fosse sufficiente a soddisfare tutte le domande pervenute, queste ultime saranno ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue:

⁵ Esempio: adesione all'Ecoschema1 livello 2 con suini e adesione all'intervento SRA30 con bovini;

⁶ Esempio: adesione all'Ecoschema1 livello 2 con bovini da latte (codice allevamento: 1) e adesione all'intervento SRA30 con bovini da latte (codice allevamento: 2)

Tabella A - PRINCIPI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Principi tecnici	60
2	Principi riconducibili alla localizzazione degli interventi	25
3	Principi legati all'adesione ad altri interventi del PSP	15
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100

Tabella 1 - CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Principi tecnici (*)	60
1.1	Azienda con punteggio di ingresso Classyfarm da 60 a 70 punti	60
1.2	Azienda con punteggio di ingresso Classyfarm da 71 a 80 punti	50
1.3	Azienda con punteggio di ingresso Classyfarm maggiore di 80 punti	25

Tabella 2 - CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
2	Localizzazione degli interventi (**)	25
2.1	Azienda con almeno un codice allevamento bovino e/o suino fra quelli richiesti a premio ubicato in zone svantaggiate di montagna ⁷	25
2.2	Azienda con almeno un codice allevamento bovino e/o suino fra quelli richiesti a premio ubicato in Zona Vulnerabile Nitrati (ZVN)	23

Tabella 3 - CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
3	Adesione ad altri interventi del PSP (***)	15
3.1	Azienda che sia in possesso di <u>tutti e tre</u> i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> - Azienda ammessa a finanziamento per l'Intervento SRD02 – Azione D – “Investimenti per il benessere animale” - Azienda destinataria di un corso di formazione finanziato con l'intervento SRH03 “Formazione imprenditori agricoli” su tematiche collegate al benessere animale - Azienda destinataria di un servizio di consulenza finanziato con l'intervento SRH01 su tematiche collegate al benessere animale 	15
3.2	Azienda che sia in possesso di <u>due</u> dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> - Azienda ammessa a finanziamento per l'Intervento SRD02 – Azione D – “Investimenti per il benessere animale” - Azienda destinataria di un corso di formazione finanziato con l'intervento SRH03 “Formazione imprenditori agricoli” su tematiche collegate al benessere animale - Azienda destinataria di un servizio di consulenza finanziato con l'intervento SRH01 su tematiche collegate al benessere animale 	10
3.3	Azienda che sia in possesso di <u>uno</u> dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> - Azienda ammessa a finanziamento per l'Intervento SRD02 – Azione D – “Investimenti per il benessere animale” - Azienda destinataria di un corso di formazione finanziato con l'intervento SRH03 “Formazione imprenditori agricoli” su tematiche collegate al benessere animale - Azienda destinataria di un servizio di consulenza finanziato con l'intervento SRH01 su tematiche collegate al benessere animale 	5

(*) Tabella 1: in caso di azienda che richiede a premio più codici allevamento o presenta per lo stesso codice allevamento più check list riferite a diversi orientamenti produttivi/tipologie di stabulazione e/o riferite a più specie, al richiedente viene assegnato il punteggio più favorevole con riferimento alla check list che ottiene il punteggio più alto.

⁷ L'elenco dei Comuni ricadenti in area svantaggiata di montagna è riportato nell'allegato 2 del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC (PSP) della Regione Lombardia.

(**) Tabella 2: in caso di azienda che richiede a premio più codici allevamento o presenta per lo stesso codice allevamento più check list riferite a diversi orientamenti produttivi/tipologie di stabulazione e/o riferite a più specie, al richiedente viene assegnato il punteggio più favorevole con riferimento alla check list che ottiene il punteggio più alto.

(***) Tabella 3: il possesso dei requisiti deve essere garantito entro il termine ultimo della presentazione della domanda SRA30.

NOTA BENE

In caso di presenza di più check list riferite a un **unico codice allevamento**, il punteggio finale complessivo assegnato alla domanda viene calcolato come nell'esempio di seguito riportato:

- Punteggio_codice allevamento 1 (BOVINI): codice 1.1 (punti 60) + codice 2.2 (punti 23) + codice 3.3 (punti 5) = 88 punti
- Punteggio_codice allevamento 1 (SUINI): codice 1.2 (punti 50) + codice 2.1 (punti 25) + codice 3.3 (punti 5) = 80 punti

Il punteggio finale complessivo assegnato al richiedente è pari a 88.

In caso di presenza di più check list riferite a **più codici allevamento**, il punteggio finale complessivo assegnato alla domanda viene calcolato come nell'esempio di seguito riportato:

- Punteggio_codice allevamento 1 (BOVINI): codice 1.1 (punti 60) + codice 2.2 (punti 23) + codice 3.2 (punti 10) = 93 punti
- Punteggio_codice allevamento 2 (BOVINI): codice 1.3 (punti 25) + codice 2.1 (punti 25) + codice 3.2 (punti 10) = 60 punti

Il punteggio finale complessivo assegnato al richiedente è pari a 93.

Il punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento è pari a 25.

A parità di punteggio verrà data priorità di ammissione a finanziamento all'impresa/società/ente con il titolare/rappresentante legale più giovane. Nel caso di Società Semplici si fa riferimento all'età del socio più giovane.

In caso di ulteriore parità di punteggio verrà data priorità alla presenza di donne nella compagine societaria.

I punteggi dei criteri di selezione 1, 2 e 3 sono tra loro cumulabili.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

I documenti da allegare alla domanda di sostegno/pagamento SRA30 sono la/le check list Classyfarm di valutazione d'ingresso.

DOCUMENTAZIONE DA CARICARE NEL REPOSITORY

Caricamento in Repository

La/le check list Classyfarm di valutazione finale deve/devono essere caricata/e nel repository dell'asset aziendale di Sis.Co. entro il **31 gennaio 2027**.

Inoltre, deve essere caricata nel repository dell'asset aziendale di Sis.Co. entro la data ultima di presentazione della domanda SRA30 l'eventuale documentazione comprovante la partecipazione ad un servizio di consulenza finanziato nell'ambito dell'intervento SRH01 su tematiche collegate al benessere animale e/o ad un corso di formazione finanziato nell'ambito dell'intervento SRH03 su tematiche collegate al benessere animale e/o il decreto di ammissione a finanziamento per l'intervento SRD02 - azione D "Investimenti per il benessere animale" per l'attribuzione del punteggio previsto dal criterio di selezione 3.

7. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

7.1 Presentazione delle domande

Per l'intervento SRA30 può essere presentata una **domanda di sostegno (iniziale)** che vale anche come domanda di pagamento del premio relativo all'annualità 2026.

I dati indicati nelle domande sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono

“dichiarazione sostitutiva di certificazione” e “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di sostegno/pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al paragrafo “COME PRESENTARE LA DOMANDA”.

La domanda può essere presentata dal **15 marzo al 15 maggio 2026**, entro le ore 24:00.

La domanda si intende presentata con l’avvenuta assegnazione del protocollo da parte di Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

A CHI PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere inviata a Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate, indicando l’ambito territoriale in cui è situato/i il codice di allevamento. In caso di 2 codici allevamento appartenenti a province diverse, l’ambito territoriale è quello in cui insiste l’allevamento di maggiori dimensioni. In caso di più di 2 codici allevamento, l’ambito territoriale è quello riferito a più codici allevamento.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Fascicolo aziendale

Prima di compilare la domanda, il richiedente, avvalendosi di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) tra quelli convenzionati con l’Organismo Pagatore Regionale (OPR), è tenuto ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale informatizzato, completo di indirizzo PEC, codice IBAN, indirizzo mail, partita IVA, e a compilare, riferendosi all’anno 2026, la consistenza grafica (CG) e il piano colturale grafico (PCG) individuando gli appezzamenti aziendali condotti, nonché ad **aggiornare la sezione “Allevamenti” del fascicolo aziendale in tutte le sue parti dichiarando la consistenza media annuale dei capi (1° gennaio – 31 dicembre 2026) suddivisa per ogni singola categoria di animali.**

Il beneficiario deve:

- riportare, mediante aggiornamento del proprio fascicolo aziendale da parte del CAA mandatario, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento;
- mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo e aggiornarlo in seguito a eventuali variazioni;
- indicare nell’apposita sezione del Fascicolo Aziendale un indirizzo mail che verrà usato dall’Organismo Pagatore della Regione Lombardia (di seguito OPR) per comunicare l’avvenuta pubblicazione sul portale Sis.Co. degli esiti derivanti dal Sistema di Monitoraggio delle Superfici (di seguito AMS) oltre che eventuali ulteriori comunicazioni in merito ad anomalie riscontrate a seguito di controlli amministrativi e/o in loco.

A parte quanto descritto per le comunicazioni riguardanti gli esiti dell’AMS, l’Amministrazione comunicherà con il beneficiario soltanto attraverso l’indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo: pertanto il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l’Amministrazione da qualsiasi obbligo o responsabilità di notifica.

Ai sensi dell’art. 65 paragrafo 2 del Reg. (UE) 2021/2116 il sistema integrato si applica agli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel Titolo III, Capi II e IV del Reg. (UE) 2021/2115.

Per quanto riguarda l’aiuto per gli interventi basati sulle superfici elencati nel titolo III, capo IV del Reg. (UE) 2021/2115, l’art. 69 del Reg. (UE) 2021/2116 impone l’obbligo di adozione del modulo di domanda geospaziale fornito dall’autorità competente.

Pertanto, Regione Lombardia mette a disposizione una soluzione software con interfaccia web- GIS che permette di gestire il fascicolo aziendale in modalità “grafica”.

La costituzione di un “Fascicolo Grafico” è il presupposto per la georeferenziazione dei dati della scheda terreni del Fascicolo Aziendale. Attraverso questo strumento è possibile predisporre un piano di coltivazione grafico partendo dall’individuazione grafica della consistenza territoriale del fascicolo aziendale e la localizzazione di tutte le informazioni stabili di dettaglio che caratterizzano la realtà dell’azienda.

Il Fascicolo Grafico è quindi composto da due componenti principali:

- **Consistenza Terreni Grafica (CG)**, nella quale sono rappresentate le isole aziendali e gli usi del suolo stabili. Le isole aziendali sono porzioni di territorio contigue, condotte dallo stesso agricoltore, individuate in funzione delle superfici dichiarate nella sezione terreni del fascicolo aziendale.
- **Piano di Coltivazione Grafico (PCG)**, nel quale è possibile definire l'occupazione del suolo, destinazione, uso, qualità e varietà, data inizio e data fine coltivazione, oltre alle informazioni riferite e alla pratica di mantenimento. La dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria e il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi interventi SRA. Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

Ai sensi del DM MASAF n. 83709 del 21/02/2024, il CAA, nello svolgimento delle funzioni delegate dall'Organismo Pagatore, deve garantire la separazione delle funzioni di ricevibilità delle (verifica di completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione delle istanze, delle domande e delle dichiarazioni nell'interesse del produttore, della registrazione nei sistemi informativi di dati e documenti e la funzione di validazione nei sistemi informativi dei dati e dei documenti per conto dei soggetti pubblici deleganti ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 2022/127. Di conseguenza, ai sensi del citato DM, nell'ambito del fascicolo aziendale, la pubblicazione dell'aggiornamento del fascicolo aziendale ad opera del CAA deve essere seguita da una verifica e validazione dello stesso da parte di altra figura all'interno dell'organizzazione del CAA per poter essere ritenuto valido ai fini dell'utilizzo in procedimenti ad esso collegati. La mancata validazione nei termini di 30 giorni dall'aggiornamento o la validazione negativa di un aggiornamento di fascicolo aziendale, rende inammissibili i procedimenti ad esso collegati e la sincronizzazione del fascicolo verso SIAN.

SIPA (Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole), Carta Nazionale dei Suoli e nuova parcella di riferimento

L'articolo 68, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2021/2116 stabilisce che "Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a orto-immagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5000". Sulla base di quanto già definito dall'art. 2 del DM 1° marzo 2021 n. 99707, il Sistema di identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) è un registro unico per l'intero territorio nazionale di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme unionali, che consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare a livello geospaziale i dati costitutivi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) attraverso la parcella di riferimento nonché di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro degli interventi a superficie relativi agli aiuti FEAGA e FEASR.

A partire dall'anno 2024 è entrata in vigore la parcella di riferimento del nuovo SIPA come stabilito dall'articolo 3 del DM 1° marzo 2021 n. 99707, non più legata al sistema del catasto digitale.

Il nuovo SIPA è realizzato sulla base della Carta Nazionale dei Suoli, attraverso l'implementazione di tecniche automatiche e di intelligenza artificiale, nonché con l'utilizzo sistematico delle informazioni disponibili a livello comunitario - ortofoto multispettrali (RGB- NIR) 20 cm di risoluzione spaziale e immagini Sentinel 2 - che consentono di assicurare una completa e puntuale copertura del suolo a garanzia di una corretta erogazione degli aiuti comunitari.

Il nuovo SIPA detiene la nuova parcella di riferimento basata su blocco fisico determinato attraverso procedure di fotointerpretazione automatica delle orto-immagini e suoi aggiornamenti il cui "strato fisico" permette di ottenere un layer completo del suolo per tutto il territorio nazionale individuando in modo oggettivo i macro-usi ammissibili, le tare dei pascoli e le superfici non eleggibili.

La nuova parcella di riferimento rappresenta una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un'occupazione del suolo omogenea e viene delimitata da elementi permanenti quali:

- limiti antropici (strade, ferrovie, fiumi, torrenti, fossi, canali, scarpate, muri ecc.);
- limiti derivanti da occupazione/uso del suolo differenti.

Ciò è in linea con la disposizione unionale che prevede la definizione della parcella di riferimento come un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 3, del Reg. (UE)

2021/2115, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto a una classificazione di riferimento, rilevata con modalità oggettive e utilizzata anche per la tenuta e l'aggiornamento degli schedari agricoli.

La nuova parcella di riferimento messa a disposizione nel 2025 prende già in considerazione l'interpretazione semi-automatica delle ortofoto disponibili 2024 e sarà aggiornata annualmente sulla base delle più recenti ortofoto disponibili.

Il sistema di riferimento geografico utilizzato per la realizzazione del nuovo SIPA e delle ortofoto è il WGS84 proiettato su cartografia UTM sui fusi 32 e 33. Ciò per garantire una coerenza con il sistema di riferimento utilizzato dai sistemi satellitari in uso, Sentinel-Copernicus in primis, su cui si basa il sistema di monitoraggio continuo delle superfici (AMS).

Nel quadro delle norme unionali del Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) e della domanda geospaziale, si richiama quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del Reg. (UE) 2021/2116 e dall'art. 2, paragrafo 7, del Reg. (UE) 2022/1172.

L'aggiornamento delle parcelle di riferimento presenti nel SIPA viene eseguita da AGEA Coordinamento attraverso l'acquisizione di immagini ad altissima risoluzione nonché a seguito di istanze di riesame (controlli oggettivi, elementi geospaziali oggettivi) istruite da ciascun Organismo Pagatore. Infine, la parcella di riferimento del SIPA viene aggiornata sulla base delle informazioni disponibili, annualmente, dalla domanda geospaziale e dal sistema di monitoraggio continuo delle superfici (AMS).

La nuova parcella di riferimento fornita da AGEA sarà utilizzata per il pagamento delle domande di Sviluppo Rurale.

In fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all'agricoltore gli usi del suolo presenti nel vecchio Sistema di Identificazione delle parcelle agricole (SIPA). Sarà comunque resa disponibile in visualizzazione la nuova parcella di Riferimento (nuovo SIPA) che sarà utilizzata per l'esecuzione dei controlli propedeutici al pagamento della domanda SRA e sarà possibile presentare eventuali domande di modifica, per allineare il dato dichiarato al nuovo SIPA.

Domanda

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2022/1173, la domanda di sostegno/pagamento contiene almeno gli elementi di seguito elencati e l'informazione agli interessati, ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 4, del Reg. (UE) 2021/2115, circa la possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 151, con i diritti di protezione dei dati sanciti dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725:

- a) identità del beneficiario, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo (inteso come impresa madre e tutte le sue figlie) al quale partecipano, come stabilito dall'articolo 59, paragrafo 4, del Reg. (UE) 2021/2116 e per il quale sono fornite le informazioni minime stabilite dall'articolo 44 del Reg. (UE) 2022/128
- b) gli interventi richiesti e le relative informazioni dettagliate
- c) ove necessario, documenti giustificativi necessari per stabilire le condizioni di ammissibilità, condizioni e altri requisiti pertinenti per l'intervento oggetto di domanda
- d) informazioni relative alla condizionalità
- e) informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda di sostegno/pagamento

Relativamente agli interventi basati sugli animali richiesti dall'allevatore, le informazioni relative ai capi sono desunte BDN.

Il richiedente nella domanda SRA30 deve indicare il codice allevamento che intende richiedere a premio.

Il sistema propone in domanda le consistenze medie complessive dichiarate a fascicolo relative sia ai capi sia alle UBA corrispondenti riferite all'anno solare 2026. È possibile richiedere in domanda solo i codici di allevamento dove il richiedente risulta detentore o contemporaneamente proprietario e detentore.

Il richiedente per ogni codice allevamento selezionato in domanda è tenuto ad abbinare l'orientamento produttivo risultante dalla BDN (indirizzo produttivo prevalente).

Gli orientamenti produttivi ammissibili per l'intervento SRA30 sono:

- Bovini: "Carne" – "Latte" – "Misto" - "Diversi orientamenti produttivi"

- Suini: “Da riproduzione (a ciclo aperto)” - “Da riproduzione (a ciclo chiuso)” ; “Produzione da ingrasso” – “Diversi orientamenti produttivi”

Per la presentazione della domanda viene messo a disposizione dei beneficiari uno specifico applicativo che fornisce la rappresentazione grafica dei terreni presenti nel Fascicolo Aziendale e consente di aggiornare il piano colturale e di presentare la domanda con informazioni fornite attraverso la visualizzazione grafica.

Le domande, pertanto, devono essere presentate in modalità grafica dopo aver chiuso e consolidato il PCG del fascicolo aziendale riferito all’anno 2026, utilizzando esclusivamente il Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.) entro il termine di chiusura previsto.

In domanda SRA30 sono riproposti gli appezzamenti del PCG che il richiedente deve associare agli altri utilizzi (AU).

Se durante la compilazione della domanda grafica venisse consolidata una modifica al fascicolo aziendale - Sezione Terreni, con conseguente chiusura del PCG a una data posteriore a quella dell’apertura della domanda, ancora in corso, il richiedente è tenuto a compilare ex novo la domanda di sostegno/pagamento SRA30, al fine di recepire le modifiche del PCG divenute definitive.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel PCG; queste dovranno comunque essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Tutte le superfici aziendali devono essere dichiarate nella domanda di sostegno/pagamento. Le superfici sono sempre suddivise in “superfici a premio” e “superfici non a premio”; in taluni interventi è possibile trovare anche l’ulteriore suddivisione “superfici non a premio ma comunque assoggettate all’impegno”.

Scaduti i termini, le domanda di sostegno/pagamento chiuse ma non firmate, non sono considerate valide e non risultano presentate. Parimenti, domande validate ma il cui aggiornamento di fascicolo aziendale a cui sono collegate non è stato validato nei termini o validato negativamente verranno considerate non ammissibili.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, di soggetti delegati prescelti. La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale. La domanda sottoscritta con le modalità sotto riportate deve essere caricata a sistema in Sis.Co. e il sistema al momento del caricamento della domanda firmata assegnerà un numero di protocollo.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" .

La domanda s’intende presentata con l’avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal Sistema Informativo di Regione Lombardia, entro le **ore 24:00 del 15 maggio 2026. In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.**

La presentazione della domanda entro la data e l’orario stabiliti è di esclusiva responsabilità del richiedente, che si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa da parte di Regione Lombardia, dovuta a qualsiasi motivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co. difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro motivo. È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita. Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere a Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per il consolidamento del PCG, per la compilazione e protocollazione della domanda, in considerazione anche del numero e della dimensione degli eventuali documenti da allegare alla stessa.

Nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di presentare la Domanda Grafica a causa di problematiche tecniche riscontrate sul Sistema Informativo Sis.Co., nelle funzionalità necessarie alla compilazione per via telematica del PCG, Regione Lombardia, su richiesta dell'interessato, o per suo conto, tramite un CAA delegato, fornisce, mediante ARIA S.p.a, l'assistenza tecnico- informatica necessaria al superamento del problema segnalato.

Per garantire un supporto adeguato e consentire di presentare la domanda entro i termini stabiliti, la richiesta di assistenza tecnica deve pervenire a sisco.supporto@regione.lombardia.it almeno **15 giorni lavorativi prima** della scadenza dei termini per la presentazione delle domande, allegando l'evidenza delle anomalie riscontrate al fine di consentire la pronta risoluzione dei problemi.

Per le richieste che dovessero essere presentate oltre tale termine, e comunque entro i termini di scadenza della presentazione della domanda, sarà fornita assistenza tecnica nei limiti della capacità operativa di Regione Lombardia per il tramite di ARIA S.p.a. ferma restando l'assenza di responsabilità di Regione Lombardia come indicato sopra.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. Contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di sostegno/pagamento, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90.

Le domande non devono essere perfezionate con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esenti ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 123/2025 "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti*".

Domanda in ritardo (art. 5 del D.lgs. 42/2023 e ss.mm.ii.)

Le domande di sostegno/pagamento possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio 2026 e quindi fino al **9 giugno 2026**. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo.

Le domande pervenute **oltre il 9 giugno 2026** vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande, sono **irricevibili**.

Domanda di modifica o ritiro (art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173)

Le domande possono essere modificate oppure ritirate in tutto o in parte dal beneficiario in qualsiasi momento prima del pagamento e comunque **NON oltre il 15 novembre 2026**. Non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante, sono autorizzati modifiche o ritiri della parte della domanda non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco.

Il termine di presentazione per le domande di modifica o ritiro potrà essere anticipato da parte dell'Organismo Pagatore.

Rettifica errori (art. 59 comma 6 del Reg. (UE) 2021/2116)

Ai sensi del comma 6 dell'art. 59 del Reg. (UE) 2021/2116 le domande di sostegno/pagamento possono essere rettificate, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda.

La richiesta di riconoscimento per la rettifica degli errori (Autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione) deve essere presentata dal richiedente/beneficiario tramite Sis.Co., allegando opportuna documentazione, entro il **15 ottobre 2026**.

Possono essere riconosciuti errori palesi in buona fede solo se questi possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo, di norma riferiti a fattispecie che comportano un'ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta.

In caso di istruttoria positiva della domanda per il riconoscimento di errore in buona fede palese, è possibile presentare in Sis.Co. la domanda autorizzata di sostegno/pagamento che sostituisce integralmente la domanda presentata, entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria.

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario può presentare, in qualsiasi momento dell'anno in cui si verifichi l'evento e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta su Sis.Co.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 (Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali) sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento
- un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda
- il decesso del beneficiario
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione a essa relativa, sia comunicata all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dell'OPR.

La richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore è presentata dal richiedente tramite Sis.Co. allegando adeguata documentazione che giustifichi le stesse e lo specifico modulo di cui all'Allegato C.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche, OPR comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta.

8. ISTRUTTORIA

8.1 Verifiche di ammissibilità

L'istruttoria delle richieste per l'intervento SRA30 nell'anno 2026 (domande di sostegno/pagamento) spetta a Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste che si avvale delle proprie Strutture Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competenti per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio – Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca (di seguito AFCP/Provincia Sondrio).

L'istruttoria prevede lo svolgimento di controlli e attività amministrative che comprendono:

- il controllo tecnico-amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata
- la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti in questo bando
- la valutazione del possesso dei requisiti previsti dai principi di selezione e l'attribuzione del relativo punteggio, in caso di dotazione finanziaria disponibile non sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute
- un sopralluogo, se necessario
- la redazione del verbale di istruttoria della domanda e delle relative check list

A conclusione delle istruttorie delle domande:

- in caso di esito positivo gli AFCP/Provincia Sondrio inviano ai richiedenti esclusivamente la comunicazione di ammissione a finanziamento via PEC
- in caso di esito parzialmente positivo o negativo, gli AFCP/Provincia Sondrio inviano ai richiedenti il verbale con l'esito relativo all'istruttoria della domanda comunicando, inoltre, la possibilità di presentare memorie integrative ai sensi della Legge n. 241/90. Tali memorie, eventualmente corredate da documenti, devono essere presentate tramite PEC agli AFCP/Provincia Sondrio entro dieci giorni dal ricevimento del verbale. Il verbale conclusivo deve motivare in ordine all'accoglimento

o non accoglimento di tali osservazioni. L'esito di tale esame è comunicato via PEC ai soggetti che hanno presentato osservazioni. Il verbale istruttorio, comprensivo dell'esame di eventuali osservazioni, costituisce atto endoprocedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nel resoconto dell'istruttoria compiuta e della proposta di valutazione della domanda presentata che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione dei decreti di cui al paragrafo successivo a cura del Responsabile d'intervento.

8.2 Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Valutate tutte le richieste e visti gli esiti delle istruttorie di ammissibilità, vengono predisposti i seguenti elenchi:

1. Domande SRA30 ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'eventuale punteggio assegnato, dell'importo richiesto e di quello ammissibile, nonché delle UBA richieste e di quelle ammissibili, per ciascuna delle specie/orientamento produttivo. Per tali domande sarà indicato anche il CUP
2. Domande SRA30 con esito istruttorio positivo ma non ammesse a finanziamento, con l'indicazione del punteggio assegnato, dell'importo richiesto e di quello ammissibile, nonché delle UBA richieste e di quelle ammissibili, per ciascuna delle specie/orientamento produttivo. Le domande sono ordinate secondo il punteggio ottenuto per l'intervento SRA30
3. Domande SRA30 con esito istruttorio negativo

Il responsabile di intervento approva con proprio provvedimento gli elenchi relativi all'intervento SRA30 **entro il 15 novembre 2026**.

I termini di conclusione del procedimento sono determinati nel rispetto dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento.

I contributi riguardanti i soggetti che esercitano attività non agricola sottoposti al regime *de minimis* devono essere conferiti a cura del responsabile di intervento nel Registro Nazionale degli aiuti di stato, previo espletamento delle verifiche propedeutiche, secondo le modalità previste nel DM n. 115/2017 prima dell'assunzione del provvedimento di ammissione a finanziamento.

8.3 Assegnazione CUP – Codice Unico di Progetto

Per ogni domanda di sostegno con esito istruttorio positivo ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii., un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento fino al suo completamento. Il CUP è reso disponibile col decreto di ammissione a finanziamento.

8.4 Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS)

Il Reg. (UE) 2021/2116 ha introdotto il sistema di monitoraggio delle superfici come elemento obbligatorio del sistema integrato di gestione e controllo.

Il sistema di monitoraggio delle superfici basato sulla valutazione degli indici vegetazionali derivanti dalle immagini acquisite dai satelliti Sentinel del progetto Terra Copernicus è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e si applica alle domande di sostegno/pagamento per interventi basati sulle superfici. Tramite il trattamento automatizzato dei dati dei satelliti Sentinel di Copernicus è possibile osservare, tracciare e valutare le attività e le pratiche agricole sugli ettari oggetto di domanda dichiarati nell'ambito degli interventi SRA del CSR 2023-2027.

La procedura del monitoraggio delle superfici in modo continuo e sistematico sulle superfici oggetto di aiuto si attiva con l'aggiornamento del fascicolo aziendale e della relativa domanda geospaziale.

A seguito della presentazione della domanda, gli appezzamenti dichiarati verranno classificati in base alla risposta dei diversi indicatori utilizzati, basati su una combinazione dei dati derivanti dai satelliti Sentinel-1 e Sentinel-2. Nello specifico gli indicatori permettono di verificare, per ogni appezzamento contenuto in una

parcella agricola, la presenza di aratura, semina, crescita regolare della coltura, raccolta/sfalcio, vegetazione, conferma di una firma spettrale coerente con la coltura dichiarata.

Si precisa che la valutazione degli indicatori per la conferma della presenza di un'attività agricola o per accertare la coerenza della firma spettrale presuppone la presentazione di un Piano Colturale Grafico veritiero, sia per quanto riguarda i codici utilizzo dichiarati che per l'estensione grafica delle colture praticate. I processi di valutazione della coerenza dichiarativa operano su due livelli: appezzamento e tipologia colturale. Per ogni livello si effettua una classificazione tramite un sistema di colori. Le possibili classificazioni di colori per il livello appezzamento sono rappresentate da "bandierine" che possono assumere i seguenti colori:

- Bianco = appezzamento non valutato
- Verde = appezzamento valutato e confermato come conforme- esito conclusivo
- Rosso = appezzamento valutato e confermato come non conforme- esito conclusivo;
- Giallo = appezzamento valutato, ma le prove sono insufficienti per confermare con certezza la conformità o la non conformità della dichiarazione - esito non conclusivo.

A fine rilevazione verranno pubblicati sul portale Sis.Co. e comunicati gli esiti definitivi del processo di monitoraggio per ogni singolo appezzamento/intervento sottoposto a monitoraggio.

Le superfici verificate con le procedure previste con il sistema di monitoraggio (AMS) saranno comunque sottoposte agli ulteriori controlli amministrativi necessari a determinare l'ammissibilità al pagamento.

Per ulteriori specifiche relative al monitoraggio delle superfici, alle tempistiche, alle modalità di comunicazione degli esiti agli agricoltori e alle modalità di contestazione, si rimanda a specifici atti dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia e di Agea Coordinamento.

9 MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'erogazione dei contributi è disposta dal dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) a seguito dell'approvazione del provvedimento di concessione dell'agevolazione di cui al precedente par. 8.2.

Per le domande ammesse a finanziamento OPR effettua il pagamento del saldo, dopo i controlli amministrativi di cui al par. 8.

Il pagamento del saldo avverrà:

- per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande non estratte nel campione per il controllo in loco, potrà essere avviato **a partire dal 1° gennaio 2027**.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia superiore ai 150.000 €, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

10 CLAUSOLA DI ELUSIONE

La normativa unionale, relativa all'applicazione della nuova programmazione 2023-2027, disciplina la clausola di elusione all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 ai sensi del quale "Fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione".

La prevenzione di pratiche elusive si colloca nel più ampio alveo delle azioni di tutela degli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 59 del Reg. (UE) 2021/2116.

In particolare, con riferimento agli interventi SRA, si procede in ciascun anno solare alla selezione di un campione di aziende per la verifica delle condizioni artificiali sulla base di criteri specifici. I criteri puntuali di selezione sono individuati dall'Organismo Pagatore della Regione Lombardia con specifico decreto, e saranno individuati in ragione delle specificità dell'intervento e sulla base di informazioni storiche, per prevenire e identificare possibili casi di elusione, conformemente a quanto previsto dalla normativa unionale.

11 DISPOSIZIONI FINALI

11.1 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati all'intervento SRA30, l'indicatore individuato è il numero di domande ammesse a pagamento e le UBA richieste a premio, suddivise per ciascuna specie animale.

Customer Satisfaction

In attuazione del dispositivo normativo nazionale e regionale (art.7 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di Customer Satisfaction, nella fase di adesione al bando.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro e apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

11.2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile di intervento, individuato con decreto dell'Autorità di Gestione Regionale Sviluppo Rurale 2023-2027, assume la funzione di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, fino all'approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento. Per le fasi relative al pagamento assume la funzione di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il Dirigente della Struttura Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA.

11.3 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Reg. (UE) 2016/679 e D.lgs. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato D.

12 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il provvedimento di cui al par. 8.2, unitamente all'elenco delle domande SRA30 ammesse a finanziamento, viene:

- Pubblicato sul portale Bandi e Servizi di Regione Lombardia (www.bandiregione.lombardia.it) entro il 15 novembre 2026 e diventa efficace dalla data di pubblicazione
- Pubblicato sul sito internet di Regione Lombardia dedicato al PSP 2023-2027 (<https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027>)
- Trasmesso a OPR che effettua le istruttorie di pagamento sulle domande ammesse a finanziamento.

Inoltre, l'elenco delle domande SRA30 con esito istruttorio positivo ma non ammesse a finanziamento e l'elenco delle domande SRA30 con esito istruttorio negativo, approvati con il provvedimento di cui al par. 8.2, vengono trasmessi tramite PEC ai richiedenti all'indirizzo indicato sul fascicolo aziendale.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della l.r. 1/2012 n. 1, si rimanda alla scheda informativa allegata sotto riportata

Riferimenti e contatti per le informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste):

Intervento SRA30

Responsabile dell'intervento: Lucia Silvestri

Referente dell'intervento: Patrizia Riccobene

Tel. 02.6765.2950 E-mail patrizia_riccobene@regione.lombardia.it

Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.)

Numero Verde 800 131 151

E-mail: sisco.supporto@regione.lombardia.it

Riferimenti e contatti per le informazioni relative ai controlli e ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale):

Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA: Paolo Tafuro Tel. 02.6765.4041

Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765.3642 E-mail: bruna_capurso@regione.lombardia.it

SCHEDA INFORMATIVA PER L' INTERVENTO SRA30 - BENESSERE ANIMALE PER L'ANNO 2026

TITOLO	Reg. (UE) 2115/2021 – Programma di Sviluppo Rurale 2023-2027. Intervento SRA30 – Benessere animale - anno 2026
DI COSA SI TRATTA	L'intervento SRA30 promuove il miglioramento delle condizioni di benessere degli animali in allevamento o, se del caso, il mantenimento di alti livelli di benessere già raggiunti. Il bando regola l'applicazione dell'intervento SRA30 relativamente alla presentazione delle domande di sostegno/pagamento per la campagna 2026.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Possono presentare domanda allevatori singoli o associati, enti e altri soggetti di diritto pubblico, titolari di allevamenti
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva dell'intervento SRA30 per le domande presentate nell'anno 2026 è pari a 5.000.000,00 €.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	È concesso un premio annuale per UBA
REGIME DI AIUTO DI STATO	Per i beneficiari che sono persone giuridiche di diritto pubblico o privato, diversi dagli imprenditori agricoli, il contributo è concesso ai sensi del Reg. (UE) 2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (regime De Minimis non agricolo).
PROCEDURA DI SELEZIONE	Le domande sono istruite da Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste che si avvale delle proprie Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca competenti per territorio e del Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca della Provincia di Sondrio. L'istruttoria è tesa a verificare le condizioni di ammissibilità previste dall'intervento SRA30. I provvedimenti di approvazione degli esiti istruttori finali e di ammissione a finanziamento delle domande è adottato dal responsabile dell'intervento. Per l'intervento sono previsti principi di selezione.
DATA DI APERTURA	<u>15 marzo 2026</u>
DATA DI CHIUSURA	15 maggio 2026
COME PARTECIPARE	La domanda viene presentata attraverso l'accesso alla piattaforma regionale Sis.Co. (Sistema delle conoscenze) nell'ambito del quale è disponibile lo specifico applicativo per la presentazione della domanda per l'intervento SRA30.
CONTATTI	Per informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste): Intervento SRA30 Responsabile degli interventi: Lucia Silvestri Referente dell'intervento SRA30: Patrizia Riccobene Tel. 02.6765.2950 E-mail patrizia_riccobene@regione.lombardia.it Per assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.): Numero Verde 800 131 151 E-mail: sisco.supporto@regione.lombardia.it

	Per informazioni relative ai controlli e ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale): Dirigente: Paolo Tafuro Tel. 02.6765.4041 Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765. 3642E-mail: bruna_capurso@regione.lombardia.it
--	---

Nota: La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

12 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Oppure

Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

13 SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

14 RIEPILOGO TEMPISTICHE (CRONOPROGRAMMA)

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma relativo all'applicazione del bando.

FASE	TERMINE
Presentazione della domanda di sostegno/pagamento	Entro il 15 maggio 2026
Presentazione della domanda sostegno/pagamento in ritardo, con riduzione (art. 5 del D.lgs. 42/2023 e ss.mm.ii.)	Dal 16 maggio 2026 al 9 giugno 2026

Presentazione della domanda di modifica o ritiro (art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173)	Entro il 15 novembre 2026
Decreto di approvazione degli esiti delle istruttorie di ammissibilità	Entro il 15 novembre 2026

15 RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari alla base del bando.

Normativa Unionale

- Direttiva 1998/58/CE del 20/07/1998 “Protezione degli animali negli allevamenti”
- Direttiva 2008/119/CE del 18/12/2008 “Norme minime per la protezione dei vitelli”
- Direttiva 2008/120/CE del 18/12/2008 “Norme minime per la protezione dei suini”
- Reg. (UE) 2017/625 del parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)
- Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e ss.mm.ii.
- Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Reg. (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii.
- Reg. (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni
- Reg. (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del Reg. (UE) 2021/2115
- Reg. (UE) 2022/126 del 07/12/2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)Reg. (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità
- Reg. (UE) 2022/127 del 07/12/2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro
- Reg. (UE) 2022/128 del 21/12/2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza

- Reg. (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune
- Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2022) 8645 del 02/12/2022 e ss.mm.ii.
- Reg. (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
- Reg. (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni

Normativa Nazionale

- Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- D.lgs. n. 146 del 26/03/2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"
- D.lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii, e in particolare gli articoli 83, comma 3 bis e 91, comma 1 bis
- D.lgs. n. 122 del 07/07/2011 "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini"
- D.lgs. n. 126 del 07/07/2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli"
- Legge n. 194 del 01/12/2015 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare"
- D.lgs. 5 agosto 2022, n. 134. "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53
- D.lgs. n. 18368 del 08/06/2022 "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini"
- Decreto Interministeriale n. 664304 del 28/12/2022 "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) 2021/2116"
- DM MASAF n. 660087 del 23/12/2022 "Disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e ss.mm.ii.
- DM 7 marzo 2023 - Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I& R)
- DM MASAF n. 147385 del 09/03/2023 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale" così come da ultimo modificato dal DM n. 289235 del 28/06/2024
- D.lgs. n. 42 del 17/03/2023 "Attuazione del Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Reg. (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune"
- DM MASAF n. 263980 del 22/05/2023 "Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga

- il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune"
- DM MASAF n. 337220 del 28/06/2023 "Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013» recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune"
 - DM MASAF n. 410739 del 04/08/2023 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli SIGC"
 - D.lgs. n. 188 del 23/11/2023 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Reg. (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune"
 - DM MASAF del 31/01/2024 "Modifica del decreto del 28 giugno 2023, a seguito di disposizioni integrative e correttive apportate dal decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188, al decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione di pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune"
 - DM MASAF n. 93348 del 26/02/2024 "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027"

Disposizioni Regionali

- DGR n. 7370 del 21/11/2022 "Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della Pac 2023-2027 della Regione Lombardia" e relativi allegati così come da ultimo modificato dalla DGR n. 4029 del 10 marzo 2025
- DGR n. 4149 del 31/03/2025 "PAC 2023-2027 – regime di condizionalità per l'anno 2025: determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 1306/2013" e ss.mm.ii.

ALLEGATI

ALLEGATO A	CONDIZIONALITÀ, REQUISITI MINIMI RELATIVI AL BENESSERE DEGLI ANIMALI, CONDIZIONALITÀ SOCIALE E CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE
ALLEGATO B	RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PREMIO PER VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI E DEGLI OBBLIGHI PREVISTI PER L'INTERVENTO SRA30
ALLEGATO C	FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE
ALLEGATO D	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI